



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 156/2024

nel giudizio iscritto al n. **67940** del registro di segreteria, depositato in data 2 febbraio 2021, proposto da:

Z.G. (C.F.OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Leone, dall'avv. Simona Fell e dall'avv. Pierluigi Fauzia, per procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Palermo in via della Libertà n. 62, presso lo studio dei medesimi avvocati

Contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 27 febbraio 2024, come da verbale di udienza

IN FATTO

I)- Nel ricorso introduttivo Z. G. ha premesso: a)- di essere 1° Maresciallo dell'Aeronautica Militare in servizio presso la base di Sigonella 41° Stormo, con un'anzianità contributiva in gestione pubblica al 31/12/1995 di 15 anni, 2 mesi e 13 giorni; b)- dal momento che prima della costituzione del

rapporto con il Ministero della Difesa aveva cumulato 32 mesi di contribuzione con un datore di lavoro privato, la sua anzianità contributiva al 31/12/1995 è pari ad anni 17, mesi 10 e giorni 13; c)- di aver presentato in data 19 luglio 2018 alla Direzione Provinciale INPS di Siracusa un'istanza per la valutazione a titolo oneroso ex artt. 5, comma 3 e ss., del D.lgs. n. 165/1997 dei seguenti periodi di servizio:

- i) dal 26.01.1983 al 09.10.1983 relativo al periodo del servizio di leva;
- ii) dal 10.10.1983 al 15.03.1984 relativo al periodo di frequenza del corso Allievi nella Scuola Sottufficiali A.M.;
- iii) dal 16.03.1984 al 20.08.1984 relativo alla frequenza di un corso di specializzazione a Rimini presso il 5° stormo;
- iv) dal 30.08.1993 al 20.10.1993 quale frequenza di un corso professionale.

Tali periodi per un totale di mesi 20 e giorni 15, se “supervalutati”, avrebbero consentito al ricorrente di conseguire ulteriori quattro mesi di contribuzione e, dunque, di maturare il requisito di anzianità contributiva al 31/12/1995 per l'accesso al sistema retributivo.

Il ricorrente ha precisato che l'istanza summenzionata era stata erroneamente rigettata con provvedimento del 10/09/2020 dall'INPS Direzione Provinciale di Siracusa con la seguente motivazione “*Circolare n. 119 del 18/12/2018 Direzione Centrale Pensioni: alla data di presentazione della domanda di riscatto (19/07/2018) di cui all'art. 5, co. 3 del decreto legislativo n. 165/1997, ha già maturato il periodo massimo di maggiorazioni pari a cinque anni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle maggiorazioni medesime*”.

Il ricorrente ha evidenziato di aver proposto ricorso amministrativo in data 9

ottobre 2020 avverso il rigetto innanzi al competente Comitato di Vigilanza senza alcun riscontro nei novanta giorni successivi.

Pertanto, il ricorrente, richiamando giurisprudenza favorevole, ha chiesto in via principale di accertare e dichiarare il diritto all'accoglimento della domanda di riscatto a fini pensionistici e, in subordine, di dichiarare il diritto al riscatto nel limite massimo di cinque anni, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

II)- Con memoria di costituzione del 9 luglio 2021 si è costituita l'INPS, eccependo di avere correttamente operato nell'emettere il provvedimento di diniego del riscatto ai fini pensionistici ex art 5, comma terzo, del D.lgs. n. 165/1997.

Parte resistente ha evidenziato che il ricorrente con la propria domanda di riscatto aveva chiesto l'applicazione delle maggiorazioni per periodi di servizio collocati in un arco temporale che non poteva costituire oggetto di supervalutazione, in quanto anteriore al 1 ° gennaio 1998 ai sensi e per gli effetti della circolare Inps n. 119 del 18/12/2018.

In particolare, l'INPS ha argomentato che la facoltà di riscatto può essere esercitata dal personale volontario in ferma breve o prolungata, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997. L'ente previdenziale ha anche osservato che il ricorrente già fruisce -in quanto applicate da parte del Comando Aeroporto di Sigonella, datore di lavoro- delle maggiorazioni pari a cinque anni per il periodo di servizio prestato dal 21/08/1984 al 31/12/1992.

Pertanto, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso.

III)- Con ordinanza del 19 gennaio 2023 il Giudice ha disposto consulenza tecnica, onerando il c.t.u. di rispondere ai seguenti quesiti: “a)- *indichi e specifichi quale tipo di maggiorazioni siano state fruite dallo Z. ed a quanto esse ammontino complessivamente per il servizio prestato dal 21.08.1984 al 31.12.1992; b)- indichi e specifichi quale tipo di maggiorazioni siano state fruite dallo Z. ed a quanto esse ammontano complessivamente alla data del giorno 01.01.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 165/1997); c) in quale data il ricorrente abbia raggiunto il limite massimo quinquennale delle maggiorazioni.*”.

Il c.t.u. ha successivamente depositato la relazione in adempimento dell’incarico.

Dopo lo scambio di memorie, all’udienza del 27 febbraio 2024, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.

IN DIRITTO

1)- In via preliminare, sussiste la *potestas iudicandi* della Corte dei conti a conoscere della presente controversia, stante la configurazione della sua giurisdizione, in materia di pensioni, come esclusiva e idonea perciò a ricomprendere tutte le controversie ad esse funzionali, fra cui rientrano, secondo costante elaborazione giurisprudenziale, i “*problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi...*” (ex plurimis, Cass., SS. UU., ordd. nn. 26252/2018 e 11849/2016; cfr. Corte dei conti, III Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 830/2013; Corte dei conti, Sez. Giur. per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Trento, n.

18/2016).

2)- Nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento sulla base della giurisprudenza d'appello di questa Corte che, in tempi recenti, ha definito fattispecie consimili alla presente e alla quale, dunque, può operarsi il rinvio ex art. 17 dell'allegato 2 al d.lgs. 174/2016, essendone condiviso l'iter motivazionale (cfr., in particolare, App., II Sez., n.92/2022).

In effetti, l'art. 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, rubricato "*Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo*", dispone che: "*1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. 2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini dell'amaturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. 4. Il servizio militare*

comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5.

Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti

dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare

comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio". Il successivo art. 7, comma

3, del medesimo d.lgs n. 165/97 aggiunge che: "Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in

vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono

riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1".

Dalla lettura combinata delle disposizioni trascritte, la citata giurisprudenza d'Appello (cfr., anche App. Sicilia, n. 139/A/2022) ha ricavato le seguenti conclusioni:

a)- può essere oggetto della supervalutazione di 1/5 anche il periodo di frequenza del corso di formazione presso la Scuola Allievi, alla luce del

tenore letterale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/97, che è chiaro nel

ritenere riconoscibili i "periodi di servizio comunque prestati" (già, Corte conti, Sez. I d'appello, 19 luglio 2021, n. 280; id., Sez. II d'appello, 5 luglio

2021, n. 223). In tal senso la circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 ha

previsto che: "la facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e

Accademie militari...”;

b)- la riscattabilità è consentita per periodi di servizio prestati, quale allievo, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 165/97 (1.1.1998, ex art. 8 del medesimo d.lgs 165/97). Infatti, la giurisprudenza contabile ha pacificamente riconosciuto la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi (così, tra le altre, Corte dei conti, Sez. II, n. 223/2021);

c)- non costituisce motivo ostativo alla riscattabilità rivendicata in questa sede la circostanza per cui il ricorrente avesse maturato, al momento della domanda (19 luglio 2018), il limite massimo complessivo di 5 anni di supervalutazione ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/97.

Invero, La Corte dei Conti (App. II, sent. n. 92/2022) ha chiarito che:

“...l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente avrebbe già maturato, al momento della domanda, un periodo complessivo massimo pari a cinque anni, periodo non ulteriormente aumentabile dal 1° gennaio 1998 per effetto di quanto disposto dall’art. 5 comma 1 del d.lgs 165/1997.

Pur tuttavia, l’art.7 comma 3 del d.lgs.165/97 prevede espressamente che

“gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a

quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. Nel caso di specie non vi è dubbio che i periodi richiesti siano maturati entro la data del 31 dicembre 1997 e

che il ricorrente, in ossequio alla tempistica prevista dalla normativa, abbia

inteso esercitare un proprio diritto nei limiti previsti dall’ordinamento, eventualmente non computando, pertanto, i periodi eccedenti il quinquennio,

maturati successivamente, secondo un criterio temporale che non deve essere trascurato. Tale interpretazione appare, a parere di questo giudice, maggiormente rispondente al dato normativo ed anche più idonea ad evitare dubbi di costituzionalità della disposizione in esame, anche ai fini della eventuale valutazione del sistema (retributivo o contributivo) da porre a base della pensione da erogare. Giova ricordare, inoltre, come rilevato dallo stesso appellante incidentale, che non è con la proposizione della domanda di riscatto che sorge il diritto per il richiedente di ottenere la maggiorazione del periodo di servizio, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto della stessa, ciò che nel caso di specie è rappresentato dalla frequentazione della Scuola Allievi, mentre la successiva domanda e il pagamento del c.d. onere di riscatto sono solo le modalità operative per esercitare il predetto diritto. Del resto, soprattutto in ambito previdenziale, è ben possibile che un soggetto abbia diritto ad una prestazione ma non proponga, nell'immediato, la domanda per ottenerla, ma ciò non esclude il suo diritto e la possibilità di farne esercizio senza preclusioni di tempo, salvo la previsione espressa di un termine di decadenza stabilito per legge, che nello specifico non sussiste. A conferma di quanto esposto depone l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184/1997, secondo cui "l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995", così che il calcolo dell'onere è dalla legge ancorato al periodo oggetto di riscatto e non al

momento della presentazione della domanda. In tale ultimo caso, infatti, la facoltà di riscatto di determinati periodi sarebbe ingiustamente preclusa a discapito, appunto, dei diritti del pensionato; infatti, ben può il pensionato, fermo restando il limite dei cinque anni, scegliere di poter riscattare (pertanto a titolo oneroso) un determinato periodo ai fini del raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, qualora l'esercizio di tale opzione possa comportare maggiori benefici per il pensionato. Del resto, come già precisato, l'art. 5 co. 1 e 3 d.lgs. n. 165/1997 fa riferimento a cinque anni complessivi, non ponendo alcun limite temporale alla loro maturazione, e l'art. 7, co. 3 prevede che gli aumenti dei periodi di servizio maturati antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, con percezione dell'indennità, siano riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni, facendo con ciò espresso riferimento al verificarsi del presupposto della maggiorazione e non alla circostanza della presentazione della domanda di riscatto. Applicando i suddetti principi alla fattispecie all'esame, deve riconoscersi che il (...) ha maturato il diritto ad ottenere la maggiorazione ex art. 5 comma 3 del d.lgs n. 165/1997 con riferimento al periodo prestato di servizio presso la Scuola allievi, dal 24.03.1982 al 19.06.1982, quando ancora il quinquennio di maggiorazioni non era stato superato. Va da sé che i periodi eccedenti il quinquennio maturati successivamente al 1.1.1998 comunque non saranno valutati ai fini pensionistici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 del d.lgs 165/97" (Corte conti, Sez. II d'appello, 5 luglio 2021, n. 223)".

Alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale, le motivazioni poste dall'INPS a fondamento del diniego opposto al ricorrente con la

comunicazione del 19 settembre 2020 non risultano meritevoli di condivisione, non ravvisandosi ragioni ostative, affinché l'istanza del 19 luglio 2018 formulata dallo Z. possa formare oggetto di valutazione da parte dell'ente previdenziale.

Va precisato -come ammesso dalla stessa parte ricorrente- che lo speciale riscatto richiesto dal ricorrente non potrà comunque eccedere il limite dei cinque anni complessivi.

Nel caso di specie, come è emerso dalla documentazione puntualmente esaminata dal c.t.u. dott. Latino, risulta che: a)- per il periodo compreso tra il 21 agosto 1984 e il 31 dicembre 1992, il ricorrente ha svolto servizi che rientrano tra quelli previsti dall'art. 17 della Legge n. 187/1976, che complessivamente hanno concorso ad aumentare l'anzianità di servizio di n. 1 anno, n. 8 mesi e n. 2 giorni, cioè 602 giorni; b)- fino al 31 dicembre 1997, per effetto dello svolgimento dei servizi previsti dalla Legge n. 187/76 e dal DPR n. 1092/73, la maggiorazione del periodo computato ai fini pensionistici risulta pari a n. 991 giorni, ossia n. 2 anni, n. 9 mesi e n. 1 giorno; c)- il ricorrente ha raggiunto il limite massimo quinquennale delle maggiorazioni (pari a 1.800 giorni) in data 30/03/2004.

4)- Va quindi rimesso alla sede amministrativa il seguito di competenza ai fini della formalizzazione del provvedimento relativo all'istanza del 19 luglio 2018 presentata dall'odierno ricorrente, impregiudicata la verifica di ogni altro ulteriore e necessario requisito.

5)- In considerazione della complessità della normativa e dei contrasti giurisprudenziali, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite. Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, resasi necessaria a

	11	
	seguito delle contestazioni formulate da parte resistente, invece, vanno poste	
	in via definitiva a carico dell'INPS, soccombente, nella misura indicata in	
	dispositivo e determinata in separato decreto.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in	
	composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,	
	definitivamente pronunciando:	
	-accoglie il ricorso nei sensi esposti in motivazione;	
	-compensa le spese di lite;	
	-pone in via definitiva a carico dell'INPS, in persona del legale	
	rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come	
	liquidate nel decreto depositato, e pari complessivamente ad euro 1.322,03	
	(milletrecentoventidue/03), oltre IVA, CP ed accessori di legge;	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza;	
	-dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della	
	natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità	
	del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a	
	soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2024	
	Il	
	Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 27 febbraio 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Palermo, 23 aprile 2024

Pubblicata il 24 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di Z.G. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 24 aprile 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)